 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR-CERDEPO	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATI DI DEPOSITO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
		Fine esercizio:	

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Banca: **Banca del Fucino S.p.A.**
Indirizzo: **Via Tomacelli 107 - 00186 Roma**
Telefono: **06.68976.1** Fax: **06.68300129**
Sito internet: www.bancafucino.it
E-mail: info@bancafucino.net
Codice ABI: **03124**
Numero di iscrizione al registro delle Imprese CCIAA di Roma: n. **1775**
Numero di iscrizione all'albo delle Banche: n. **37150**

CHE COS'E' UN CERTIFICATO DI DEPOSITO

Il Certificato di Deposito è un certificato rilasciato dalla Banca dietro versamento di una somma di denaro, che conferisce al possessore legittimo, il diritto di riscuotere, alla scadenza, la somma più gli interessi in essa maturati. In particolare, gli interessi sono regolati, a seconda del tipo, in un'unica soluzione alla scadenza o semestralmente; quest'ultimo caso solo per durate a partire da 12 mesi.

Rappresenta una delle forme di deposito a risparmio vincolato a tempo, regolato a tasso fisso. Il deposito non è svincolabile anticipatamente.

Il certificato di deposito è un prodotto sicuro. Il rischio principale è il rischio di controparte, cioè l'eventualità che la Banca non sia in grado di rimborsare al titolare, in tutto o in parte, la quota investita. Per questa ragione Banca del Fucino aderisce al sistema di garanzia "Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi", che assicura a ciascun titolare una copertura **fino a 100.000,00 Euro**. Dal 1° gennaio 2016 è in vigore la direttiva 2014/59/UE (Banking Resolution Recovery Directive – BRRD – cd *Bail-in*) che introduce un regime armonizzato per la gestione delle crisi bancarie, finalizzato a garantire che il dissesto possa essere gestito tempestivamente per assicurare la continuità delle funzioni essenziali dell'istituto di credito. La normativa, che ha trovato attuazione nell'ordinamento nazionale attraverso i Decreti Legislativi nn. 180 e 181 del 16 novembre 2015, prevede dei limiti all'intervento pubblico nei salvataggi bancari, coinvolgendo clienti e investitori nelle operazioni di recupero degli intermediari in crisi. Per maggiori informazioni si rimanda ai documenti predisposti dalla Banca d'Italia e dalla Consob disponibili sul sito internet www.bancafucino.it e presso tutte le filiali di Banca del Fucino.


Principali Rischi

- rischio di tasso*: l'investitore al momento della conclusione dell'operazione vincola, per la durata prescelta, la relativa disponibilità finanziaria, non potendo così beneficiare di un eventuale futuro rialzo dei tassi; questa possibilità dunque rimane limitata a l'eventuale reimpiego delle risorse finanziarie rivenienti dalla riscossione delle cedole periodiche.
- rischio di liquidità*: poiché sono esclusi prima della scadenza prelevamenti totali o parziali della somma depositata, l'investitore non potrà procedere alla liquidazione dell'investimento prima della scadenza.
- rischio di controparte*: acquistando il presente titolo si diviene finanziatori dell'emittente assumendo il rischio che questi non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al rimborso del capitale o al pagamento degli interessi. (tale titolo, laddove rimborsabile al portatore, non rientra tra le forme di raccolta coperte dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi).
- rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo*: nel caso in cui l'investitore detenga un certificato di deposito (nominativo o al portatore) non immesso in un dossier titoli, lo stesso si assume il rischio di smarrimento, distruzione e sottrazione del titolo. Ciò significa che la Banca, ai sensi della Legge 30 luglio 1951 n. 948 e successive modifiche ed integrazioni, al ricorrere dei requisiti di legge, potrà rilasciare un duplicato del titolo non prima di circa 4 mesi.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

Di seguito riportiamo le condizioni economiche del prodotto che sono nella misura massima se a favore della Banca, nella misura minima se a favore del Cliente.

CERTIFICATI A TASSO FISSO	
Tipologia tasso	Fisso
Tagli investimenti	Minimo € 5.000 – oltre per multipli di € 1.000 Massimo € 500.000.00
Criterio di calcolo interessi	Anno Civile

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR-CERDEPO	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATI DI DEPOSITO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
		Fine esercizio:	

Periodicità di liquidazione interessi:		
Fino a 9 mesi	Alla scadenza	
12 mesi	Semestrale oppure Alla scadenza	
Certificati Zero Coupon	Non distribuisce interessi – Il rendimento è dato dalla differenza tra prezzo di rimborso e prezzo d'emissione, quest'ultimo sempre sotto la pari	
Recupero spese per certificato (da corrispondere all'estinzione)	€ 9,30	
Gestione e custodia certificati su Dossier Titoli	Gratuita	
Imposta di Bollo sull'investimento	Ai sensi di Legge pro tempore vigente	
Spese invio comunicazioni di legge	Invio postale	On line ed E-mail ¹
	€ 0,45	Non previste
Spese invio comunicazioni e contabili	Invio postale	On line ed E-mail ¹
	€ 0,45	Non previste

¹ - Tale rendicontazione è possibile per i soli titolari di contratti che prevedono questo servizio.

Rendimenti nominali annui:

Durata	Taglio minimo (€)	Tasso nominale annuo lordo	Ritenuta	Tasso nominale annuo netto
Certificati di Deposito Ordinari				
2 mesi	5.000,00	0,60%	26%	0,44%
3 mesi	5.000,00	0,60%	26%	0,44%
4 mesi	5.000,00	0,60%	26%	0,44%
6 mesi	5.000,00	0,50%	26%	0,37%
9 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
12 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
Certificati di Deposito Zero Coupon				
6 mesi	5.000,00	0,40%	26%	0,30%
12 mesi	5.000,00	0,30%	26%	0,22%

RECESSO E RECLAMI

Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale

Alla scadenza del titolo.


Reclami

I reclami devono essere inviati a Banca del Fucino S.p.A. - Servizio Internal Audit - Via Tomacelli 139, 00186 ROMA (reclami@bancafucino.net), che deve rispondere **entro 30 giorni dal ricevimento**.

Qualora il reclamo abbia ad oggetto l'esercizio del diritto di rimborso di somme relative a operazioni di pagamento autorizzate e disposte ad iniziativa del beneficiario, di cui agli artt. 13 e 14 del D.Lgs. n. 11/2010, il termine è ridotto a **10 giorni lavorativi** dal ricevimento della richiesta di rimborso.

Il cliente non soddisfatto della risposta o che non abbia avuto risposta nei termini sopra riportati, può presentare ricorso alternativamente al:

- al **Conciliatore Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo (per sapere come rivolgersi chiedere presso la filiale o sul sito www.conciliatorebancario.it). In ogni caso, il Consumatore e la Banca potranno scegliere, di comune accordo, di rivolgersi ad un diverso organismo di composizione extragiudiziale delle controversie in materia bancaria, iscritto nel registro degli organismi tenuto dal

 Banca del Fucino	TRASPARENZA BANCARIA	OR-CERDEPO	Rel. 03
	FOGLIO INFORMATIVO CERTIFICATI DI DEPOSITO	Aggiornato al:	1 ottobre 2016
		Fine esercizio:	

Ministero della Giustizia, ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180.

- all'**Arbitro Bancario Finanziario**, qualora ricorrano i presupposti per la presentazione previsti dal "Regolamento" di tale organismo. La Guida concernente l'accesso all'Arbitro Bancario-Finanziario è a disposizione sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure presso le filiali della Banca.

Per quanto riguarda l'obbligo di esperire il procedimento di mediazione prima di fare ricorso all'Autorità Giudiziaria (D.Lgs. 28/2010 - art. 5 comma 1), la Banca ed il Cliente concordano di sottoporre le controversie che dovessero sorgere in relazione al contratto stipulato:

- all'**Organismo di conciliazione** presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie - ADR (iscritto nel Registro degli Organismi di Conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia) in quanto organismo specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie, che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale (www.conciliatorebancario.it). Tale organismo può essere attivato sia dal cliente che dalla Banca e non richiede la preventiva presentazione di un reclamo.

LEGENDA

Tasso annuo effettivo lordo	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al lordo delle ritenute fiscali.
Tasso annuo effettivo netto	Tasso annuo che tiene conto dell'eventuale anticipazione delle quote interessi nel corso dell'anno al netto delle ritenute fiscali.
Tasso annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi sulle somme depositate (interessi creditori), al lordo delle ritenute fiscali